

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaotto, il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 15 (quindici)

21 aprile 2008

In Varese, nel mio studio sito in via Cavour al n.42.

Davanti a me dott.CARLO GIANI, notaio con residenza in Varese, iscritto nel Collegio Notarile di Milano.

E' comparsa la signora:

DAMIANI LUCIANA FAUSTA, nata a Orta San Giulio (NO) il sedici 16 luglio 1943 millenovecentoquarantatre e domiciliata in Milano (MI) via Torelli Viollier n.52, codice fiscale DMN LNF 43L56 G134Z, cittadina italiana.

Detta Comparsa, della cui identità personale io notaio sono certo, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione denominata:

**"IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE -
organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**

con sede in Milano (MI) via Torelli Vollier n.52, avente numero di codice fiscale 06113160961 costituita con atto a mio rogito in data 6 marzo 2008 n.72851/13405 di repertorio, registrato a Varese in data 10 marzo 2008 al n.2823 serie 1°T, mi dichiara che in questo giorno, ora e luogo è stata convocata l'Assemblea Straordinaria della predetta associazione al fine di discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Proposta di integrazione dell'articolo 21 dello statuto sociale.

Il Comparsa mi invita quindi a redigere il verbale dell'Assemblea, dando atto delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio dò atto di quanto segue.

Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto Sociale assume la presidenza dell'Assemblea la stessa Presidente dell'Associazione signora DAMIANI LUCIANA FAUSTA, la quale constatata e fa constatare:

- che la presente assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di statuto per questo giorno, ora e luogo in prima convocazione; che sono presenti in sala o rappresentati per deleghe scritte che, previo controllo di regolarità, vengono acquisite agli atti sociali n.6 (sei) soci su 6 (sei) soci attualmente iscritti, elenco analitico dei presenti e rappresentati per delega, predisposto a cura del Presidente e dallo stesso sottoscritto, viene acquisito agli atti sociali e verrà trascritto, unitamente al presente verbale, nel Libro Verbali Assemblee dell'Associazione;
- che sono inoltre presenti:
 - per il Consiglio Direttivo i seguenti membri: DAMIANI LUCIANA FAUSTA, presidente, BESOZZI ROBERTA FRANCESCA, CANNETTA ALBERTO ANTONIO e CAJELLI ALESSANDRO;
- che pertanto la presente Assemblea è regolarmente costituita, ai sensi di legge e di Statuto, essa può quindi validamente deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra riportato.

Tutto ciò constatato, il Presidente dichiara aperta la seduta e informa l'assemblea che l'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Lombardia, al fine dell'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS, di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, ha ritenuto che non sia sufficiente il solo richiamo al rispetto della normativa di cui all'articolo 10 del citato Decreto Legislativo, contenuto nello statuto sociale, ma che sia invece necessario trascrivere letteralmente nello statuto stesso il disposto di cui al comma 1, lettere d ed e;

pertanto il Presidente propone all'assemblea di integrare l'articolo 21 dello statuto sociale, aggiungendo i seguenti commi:

"E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' altresì obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

Il Presidente dell'Assemblea invita quindi i soci alla discussione sulla proposta fatta.

L'assemblea, udito l'esposto del Presidente, dopo breve discussione, all'unanimità,

DELIBERA

di integrare l'articolo 21 del vigente statuto sociale con le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460, articolo che pertanto risulta formulato come segue:

"Art.21. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' altresì obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

A richiesta del Presidente dell'Assemblea si allega al presente verbale sotto la lettera "A" ad integrante, previa lettura da me datane agli intervenuti, il testo integrale dello Statuto Sociale, nella sua redazione aggiornata, sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e da me notaio.

Più nulla essendovi a deliberare l'Assemblea viene sciolta alle ore 15.40 (quindici e quaranta).

Di quanto sopra io notaio faccio constare col presente verbale del quale ho dato lettura alla Comparsa, alla presenza degli intervenuti, che a mia domanda, lo riconosce conforme al vero, lo approva e come tale lo sottoscrive, con me notaio, qui in calce ed a margine dell'altro foglio, essendo le ore 15.40 (quindici e quaranta).

Il verbale medesimo, per la maggior parte dattiloscritto ai sensi di legge, sotto mia personale direzione da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta di due fogli dei quali occupa quattro facciate scritte per intero e sin qui della presente facciata.

Firmato:

Luciana Fausta Damiani

Carlo Giani

Allegato "A" all'atto n. 73084/13594 di repertorio.

STATUTO
della associazione
"IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - ONLUS"

Costituzione - Denominazione – Sede

Art.1. E' costituita con sede in Milano, l'Associazione denominata:

**"IL NODO COOPERAZIONE INTERNAZIONALE –
organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.
L'associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto.

L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" dell'acronimo "ONLUS" .

Durata

Art.2. La durata dell'Associazione è illimitata e connessa al perpetuarsi dello scopo sociale.

Autonomia

Art.3. L'Associazione è autonoma nell'organizzazione delle proprie attività.

Finalità e attività

Art.4. L'associazione "IL NODO" non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei seguenti settori: assistenza sociale, assistenza

all'infanzia, formazione professionale, design sociale ed ogni altra attività che favorisca lo sviluppo delle risorse umane.

Art.5. Gli scopi dell'associazione sono i seguenti:

- a) - contribuire al miglioramento delle condizioni socio-economiche di famiglie e individui indigenti residenti nei Paesi in via di sviluppo, in particolare di donne e minori, attraverso la promozione di programmi sociali e progetti di formazione;
- b) - promuovere la piena partecipazione di donne e minori alla vita sociale, culturale, politica ed economica delle comunità di appartenenza;
- c) - combattere ogni forma di abuso, violenza, sfruttamento, discriminazione nei confronti di donne e minori offrendo attività di prevenzione, sostegno, assistenza, recupero e reintegrazione dei soggetti vittima di abusi nelle comunità di origine al fine promuovere un società positiva che garantisca una piena tutela dei diritti umani;
- d) - attuare forme concrete di aiuto per stimolare un più armonioso sviluppo dei bambini in difficoltà, sia in istituto che in situazioni familiari a rischio, con attività di gioco guidato e gioco e sport di squadra.

Per attuare concretamente i propri scopi l'Associazione svolgerà le seguenti attività:

- fornire attività di formazione professionale volte ad avviare donne e minori in stato di difficoltà, previa una scolarizzazione di base, verso attività lavorative sicure ed in grado di garantire un reddito dignitoso per sé e la propria famiglia;
- garantire un ambiente sicuro, cure mediche, supporto psicologico, azioni di sostegno scolastico ed assistenza a donne e bambini svantaggiati e/o vittime di violenze, sfruttamento e abusi (fisici, psicologici e sessuali);
- stimolare il tessuto socio-economico delle comunità attraverso la realizzazione di corsi di formazione scolastica e assistenza allo sviluppo e alla gestione di piccole attività imprenditoriali per donne e minori in stato di difficoltà;
- facilitare l'accesso all'educazione scolastica e diminuire il divario di genere;
- promuovere collaborazioni con Enti e Associazioni locali ed internazionali che condividano gli obiettivi dell'Associazione, al fine di rinforzare l'azione svolta;
- formazione di assistenti all'infanzia e volontari per attività di gioco stimolanti con i più piccoli e sport di squadra con i più grandi;
- promuovere studi e ricerche atti ad individuare strategie operative che permettano una migliore attuazione degli obiettivi dell'Associazione

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, e di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Soci

Art.6. Possono aderire all'Associazione, tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Art.7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. ordinari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Diritti e doveri degli aderenti

Art.8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

Art.9. I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento, di versare le quote sociali e di garantire le prestazioni deliberate dall'Assemblea.

Perdita della qualifica di socio

Art.10. La qualifica di socio si perde per:

- a) - dimissioni;
- b) - mancato pagamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito.

I provvedimenti concernenti la perdita della qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Art.11. La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, in caso di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni.

Quota associativa

Art.12. L'assemblea ordinaria determina per ogni anno, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote associative dovute dai soci. E' facoltà degli stessi effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti.

I versamenti delle quote e i contributi associativi sono considerati a fondo perduto e quindi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Organi sociali

Art.13. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Art.14. Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR n.645/94 e dal DL n.336/95 e relative modificazioni.

Art.15. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria. Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Le Assemblee

sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione elettronica o a mezzo telefax a tutti i soci, almeno otto giorni prima del giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione e l'ordine del giorno.

L'assemblea può essere convocata dai soci su richiesta di almeno un terzo degli stessi. Le assemblee si terranno presso la sede sociale o sul territorio nazionale.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Art.16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- = determinare la quota associativa annua;
- = discutere ed approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
- = definire il programma generale annuale di attività;
- = eleggere e revocare il presidente;
- = determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- = eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- = approvare l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- = esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- = discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art.17. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- = modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- = scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art.18. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Possono fare parte del Consiglio Direttivo solo gli associati. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea; dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni trimestre e ogni qualvolta il Presidente, o in sua

vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

La convocazione viene effettuata mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione attraverso strumenti di posta elettronica o telefax. I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.19. Il Consiglio Direttivo:

- = attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- = elegge nel proprio seno il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- = revoca, per fondati motivi il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere e il Segretario;
- = predispone e sottopone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- = redige il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso, nonché quello preventivo per l'anno in corso;
- = riceve le domande di adesione di nuovi soci che accoglie o rigetta;
- = ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- = delibera i provvedimenti di perdita di qualifica di socio, di cui all'art.10;
- = delibera i provvedimenti di esclusione, di cui all'art.11, da sottoporre a ratifica assembleare.

Il Presidente

Art.20. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Presidente è coadiuvato dal Vicepresidente che lo sostituisce in caso di impedimento, assenza o revoca.

Il Presidente rimane in carica, con le stesse modalità previste per il Consiglio Direttivo.

Esercizio sociale – Bilancio

Art.21. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: il Bilancio consuntivo o il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio

trascorso, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' altresì obbligatorio impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Entrate e Patrimonio sociale

Art.22. Per la realizzazione degli scopi istituzionali l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) - quote associative;
- b) - contributi degli aderenti;
- c) - contributi di privati;
- d) - contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- e) - contributi di organismi nazionali ed internazionali;
- f) - donazioni e lasciti testamentari;
- g) - rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) - entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- i) - proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi.

Art.23. Il patrimonio sociale potrà essere costituito da:

- beni immobili e mobili;
- donazioni, lasciti o successioni.

Collegio dei revisori

Art.24. La gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri, eletti annualmente dalla Assemblea degli associati.

I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Scioglimento dell'Associazione

Art.25. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del relativo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa esso avvenga, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Controversie

Art.26. Tutte le eventuali controversie sociali tra associati e tra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre arbitri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Norma finale

Art.27. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia nonché alle norme del Codice Civile.

Firmato:

Luciana Fausta Damiani

Carlo Giani

La presente è copia conforme all'originale registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Varese in data 23 aprile 2008 al n.4667 serie 1°T.

Carlo Giani